

LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

A. Ambito di applicazione

1. Le presenti linee guida riguardano lo svolgimento dei corsi di formazione autorizzati dalla Regione Umbria con dd.g.r. n. 879/2018, 1161/2018, n.1098/2018 e n. 1398/2018, che risultano già avviati alla data di sospensione delle attività didattiche disposta nell'ambito delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, fermo restando quanto stabilito dal comma 542 dell'articolo 1 della legge n.145/2018;
2. Gli organismi formativi, oltre a quanto disposto nelle presenti linee guida, devono attenersi anche alle indicazioni fornite dal Ministero dell'Istruzione con specifiche note (in particolare del 06/03/2020, prot.n. 278 e del 17/03/2020, prot.n.388).

B. Durata

1. Le presenti linee guida si applicano limitatamente al periodo di emergenza sanitaria da COVID-19, a partire dalla data della loro approvazione e fino al termine della sospensione delle attività didattiche e formative.

C. Erogazione delle lezioni teoriche in modalità FAD

1. Per tutto il periodo di vigenza della sospensione dell'attività didattica, gli organismi formativi dei corsi di cui al punto 1. del paragrafo A delle presenti Linee guida, possono valutare la possibilità di realizzare la parte teorica dell'attività formativa teorica programmata con modalità telematiche a distanza.
2. Nel caso in cui gli organismi formativi non optino per questa soluzione e, ove la stessa non risulti praticabile, assicurano il recupero delle ore di formazione non erogate, successivamente al ripristino di condizioni di normalità.
3. Resta ferma la programmazione in aula delle esercitazioni pratiche.

D. Verifica preliminare

1. Gli organismi formativi devono verificare che tutti gli allievi possano seguire le lezioni a distanza in quanto dotati di pc, tablet o smartphone e di un collegamento internet.
2. Nel caso in cui gli allievi siano sprovvisti dei necessari ausili informatici di cui al precedente punto 1., gli organismi formativi devono valutare la possibilità di fornire agli stessi pc, tablet o smartphone, avendo riguardo anche alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.

E. Lezioni in modalità telematica a distanza

1. L'erogazione dell'offerta formativa in modalità telematica a distanza può essere garantita dagli organismi formativi attraverso l'utilizzo di appositi software (ZOOM, GO TO WEBINAR, HANGOUT o altri).
2. La scelta del software è a carico dell'organismo formativo e, in ogni caso, deve garantire la possibilità di collegamenti diretti con gli utenti (modalità sincrona).
3. È esclusa la possibilità di registrare lezioni e lasciare agli allievi la facoltà di scaricarle in un secondo momento.
4. Il software utilizzato deve permettere al docente di visualizzare l'elenco degli allievi connessi durante la lezione.
5. Al termine di ogni lezione svolta in modalità FAD, il docente sottoscrive una propria dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 (allegando copia del documento di identità), nella quale dichiara il numero e i nominativi degli allievi che hanno partecipato alla lezione

medesima. Allega, a tal fine, la stampa della schermata da cui risulta l'elenco degli allievi partecipanti.

6. La documentazione di cui al precedente punto 5. deve essere conservata agli atti, anche ai fini di eventuali successivi controlli.
7. Il software utilizzato deve, inoltre, consentire l'accesso al competente Servizio regionale per eventuali controlli in itinere a sorpresa.

F. Informazioni da trasmettere

1. Gli organismi formativi che intendono avvalersi della possibilità di erogare la propria offerta formativa con modalità telematiche a distanza, devono comunicare alla Regione le seguenti informazioni:
 - a. il periodo di durata della formazione FAD,
 - b. il software utilizzato con l'indicazione del link e le credenziali di accesso, al fine di consentire al competente Servizio regionale l'eventuale attività di verifica sulle modalità di erogazione della formazione FAD,
 - c. il calendario delle lezioni a distanza previste, comunicando l'eventuale aggiornamento dello stesso.

G. Monitoraggio delle attività

1. Gli organismi formativi devono effettuare un monitoraggio continuo delle attività, includendo test di verifica dei risultati acquisiti.
2. La fruizione della FAD, pur avvenendo in maniera individuale, deve garantire attività di tutoraggio e di interazione.

H. Esami finali e tirocini

1. Gli esami ed eventuali tirocini non avviati devono essere rinviati a momenti successivi a quelli di vigenza della sospensione delle attività didattiche e formative.
2. Nel caso in cui la sospensione sia protratta per un periodo di tempo considerevole e che sia indispensabile lo svolgimento degli esami, gli stessi sono espletati con modalità a distanza.
3. Gli eventuali esami "in presenza" devono garantire il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19.
4. Eventuali tirocini già avviati sono sospesi.

I. Indicazioni per organismi formativi che non erogavano FAD in precedenza

1. Per gli enti formativi che in precedenza non avevano optato per l'erogazione in modalità FAD del 30% delle ore di formazione teorica, l'attuale eventuale svolgimento delle lezioni teoriche in modalità FAD del medesimo 30%, non costituisce una deroga alla disciplina regionale.
2. Gli organismi formativi di cui al precedente punto 1. possono utilizzare anche altre piattaforme e-learning.

J. Condizioni economiche

1. Gli organismi formativi si fanno carico di tutte le spese relative all'attivazione della modalità formativa FAD, senza oneri aggiuntivi per gli allievi.

K. Tutela della Privacy

1. Gli organismi formativi non sono tenuti a chiedere il consenso per effettuare il trattamento dei dati personali, in quanto già stato rilasciato al momento dell'iscrizione al corso di formazione.

2. Gli organismi formativi sono tenuti, qualora non lo abbiano già fatto, ad informare gli interessati del trattamento secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e:
 - a. a garantire che i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente, che siano raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, che siano trattati in modo non incompatibile con tali finalità, evitando qualsiasi forma di profilazione, nonché di diffusione e comunicazione dei dati personali raccolti a tal fine, che essi siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per cui sono trattati, e trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali
 - b. a stipulare contratti o atti di individuazione del responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento, che per conto delle stesse tratta i dati personali necessari per l'attivazione della modalità didattica a distanza;
 - c. a sottoporre i trattamenti dei dati personali coinvolti a valutazione di impatto ai sensi dell'articolo 35 del regolamento.